



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 19/08/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2015, n. 1556

Cont. 2105/07/SC - Tribunale Lecce - Riassunzione a seguito rinvio Cassazione con Sentenza n. 12937/2015 - Regione Puglia c/ De Donno Pasquale - Nomina difensore. - Ratifica mandato difensivo a legale interno Maria Scattaglia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso, ritualmente notificato, la Regione Puglia evocava in giudizio il sig. De Donno Pasquale + altri dinanzi alla S. C. di Cassazione, per veder cassata la sentenza n. 20/2013 emanata dal Tribunale di Lecce Sezione Distaccata di Gallipoli, in materia di danni provocati da fauna selvatica.

La Cassazione, con provvedimento giurisdizionale (ordinanza) n. 12937/2015, accoglieva il ricorso, enunciando i seguenti principi di diritto: "la sentenza impugnata è incorsa nell'erronea interpretazione delle leggi in materia, desumendo erroneamente dalla competenza meramente normativa, attribuita alle Regioni dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, i criteri di imputazione della responsabilità per i danni arrecati dalla fauna selvatica, che vanno invece ricollegati all'ente a cui spettino le competenze amministrative e gestionali (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 8 gennaio 2010 n. 80; Idem, 10 ottobre 2014 n. 21395).

La legge n. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica, attribuisce alle regioni a statuto ordinario il compito di "emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica" (art. 1, comma 1) e dispone che le province attuano la disciplina regionale ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. f) (oggi sostituita dalla legge 18 agosto 2000 n. 267), cioè per competenza propria, in virtù dell'autonomia ad esse attribuita dalla legge statale; non per delega delle regioni. Da tali disposizioni si desume che la regione ha una competenza essenzialmente normativa, mentre alle province spetta l'esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione. "

La Cassazione, pertanto, cassava la sentenza del Tribunale di Lecce Sezione Distaccata di Gallipoli e rinviava il giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, affinché quest'ultimo si pronunciasse, uniformandosi ai principi di diritto enunciati dalla medesima S. C..

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, considerata la necessità di riassumere sollecitamente il giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, a seguito del rinvio operato dalla Cassazione, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.

E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza.

Settore di Spesa: Servizio Caccia e pesca; Valore della causa: € 5.928,00, oltre interessi e svalutazione monetaria.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

“Per i compensi professionali spettanti all’avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l’impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l’Ente”.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di ratificare l’operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di riassumere il giudizio in parola dinanzi al Tribunale di Lecce, così come in premessa specificato, a mezzo dell’avv. Maria Scattaglia.

- Di conferire l’incarico difensivo all’avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

- L’incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all’avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano